



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA  
SEZIONE II CIVILE**

Il Giudice Andrea Marani,

pronunciando nel subprocedimento relativo all'istanza di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo formulata nel giudizio di opposizione al preceppo *ex art. 615 comma primo c.p.c.* promosso da , contro

esaminati gli atti di causa e i documenti allegati,

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**letta** l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato, rappresentato dal contratto di mutuo *ex artt. 38 ss. TUB* del 19 maggio 2008, notaio Roberto Montali rep. 103233 racc. 16933;

**premesso** che, in sintesi, l'opponente ha dedotto: **(i)** la carenza di titolarità del credito in capo alla creditrice precettante, asseritamente cessionaria del credito, per omessa prova della cessione dello specifico credito sotteso al preceppo nella più ampia operazione di cessione in blocco ivi menzionata; **(ii)** la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi, parametrata al tasso Euribor oggetto di illegittima manipolazione, accertata dalla Commissione europea, in periodo rilevante rispetto alla data di conclusione del contratto, con conseguente gratuità del contratto; **(iii)** in subordine, la nullità della medesima clausola *ex art. 1346 c.c.* per indeterminabilità dell'oggetto, risultando nulle le singole quotazioni Euribor conseguenti all'accordo manipolatorio tra banche;

**ritenuta**, all'esito della cognizione sommaria che connota la presente fase processuale, la sussistenza dei gravi motivi di sospensione soltanto parziale dell'efficacia del titolo esecutivo richiesti dall'*art. 615 c.p.c.*, per le ragioni che seguono;

**considerato** in diritto, quanto alla questione della titolarità del credito in capo alla precettante opposta, che, qualora sia negata la sola inclusione del credito tra quelli ceduti, senza contestazione sull'esistenza del contratto di cessione, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con

certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cfr. Cass., 22 giugno 2023, n. 17944, in motivazione par. 1.2); che, peraltro, sin da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato che – fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione – la prova della cessione stessa può essere desunta da ulteriori elementi, quali, ad esempio, la menzione del credito per cui è causa nell'avviso di cessione in blocco, la dichiarazione del cedente con cui si dà notizia dell'avvenuta cessione, ovvero, in sede esecutiva, la disponibilità del titolo da parte di chi si afferma cessionario, salva la valutazione della complessiva condotta delle parti (cfr. Cass., 16 aprile 2021, n. 10200);

**rilevato** in fatto, in via assorbente quanto al caso di specie, che la titolarità del credito in capo alla cessionaria opposta emerge dalla dichiarazione di cessione rilasciata dalla banca cedente Banca Sella S.p.A., munita di peculiare e rafforzata efficacia probatoria in quanto proveniente dall'unico soggetto astrattamente interessato a negare l'esistenza della cessione;

**ritenuto** che, invece, quanto ai motivi di opposizione afferenti alla clausola determinativa del tasso variabile di interesse, parametro all'Euribor, risulta assorbente osservare che, con ordinanza interlocutoria 19 luglio 2024, n. 19900, è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione della eventuale nullità delle clausole determinative del tasso di interesse variabile parametrato all'Euribor contenute in contratti di mutuo, questione la cui decisione è stata differita a nuovo ruolo con ordinanza della S.C., 15 marzo 2025, n. 6943; che, tra le pronunce che hanno dato causa a tale rimessione, vi è Cass., 13 dicembre 2023, n. 34889, con cui è stata sostenuta la nullità di qualunque clausola potenzialmente interessata da pratica anticoncorrenziale a monte, a prescindere dalla specifica partecipazione o adesione delle parti del negozio a valle, per violazione dell'art. 2, L. n. 287/1990; che, in ragione di tale orientamento, appare astrattamente prospettabile una questione di nullità della clausola in questione, salvi gli approfondimenti di cui alla fase decisoria, all'esito della piena esplicazione del contraddittorio tra le parti;

**ritenuto**, in conclusione, opportuno disporre la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo limitatamente alla quota degli interessi, nella comparazione tra i contrapposti interessi delle parti di causa e tenuto conto dello squilibrio di posizione sostanziale tra le parti (persona fisica l'opponente, società destinata al recupero dei crediti l'opposta); sicché, su un complessivo importo precettato di euro 257.878,92, il precetto rimane efficace per quanto dovuto a titolo di capitale e spese di precetto, mentre va sospeso per la residua quota di euro 127.439,20 richiesti a titolo di interessi;

**P.Q.M.**

visto l'art. 615 c.p.c.,

in parziale accoglimento dell'istanza di sospensione;

**SOSPENDE** l'efficacia del titolo esecutivo limitatamente all'importo di euro 127.439,20;

**RIMETTE** alla fase decisoria la valutazione sulle spese di lite;

**MANDA** alla Cancelleria per la comunicazione alle parti della presente ordinanza e l'archiviazione del subprocedimento.

Ancona, 20 ottobre 2025

Il Giudice

Andrea Marani

*(atto sottoscritto digitalmente)*